3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 marzo 2012** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2012, n. **4.**

Modifica del regolamento sull'immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 gennaio 2012, n. **5.**

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti. . . . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. **018/Pres.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia" . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. **021/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia). . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2012, n. **034/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009. . . . . Pag. 6

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2012, n. **1/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **2.**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **3.**

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **4.**

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **66.**

Legge finanziaria per l'anno 2012 . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **67.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **68.**

Norme sul sistema delle autonomie locali . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. **69.**

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2011, n. **70/R.**

Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del T.U. delle LL.RR. in materia di turismo L.R. 23 marzo 2000, n. 42). . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. **71.**

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi) . . . . . Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. **4.**

Revoca della deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione» . . . . . Pag. 17

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012. . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **2.**

Autorizzazione alla partecipazione del rilancio della Keller Elettromeccanica Spa - Intervento finanziario della SFIRS Spa . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2012, n. **3.**

***Bollettino ufficiale* digitale della Regione autonoma della Sardegna** . . . . . Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2012, n. **4.**

Modifica del regolamento sull'immatricolazione e conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 gennaio 2012, n. 27;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituita:

"*f)* contratto notarile di compravendita registrato o documento equiparato;".

2. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è aggiunta la seguente lettera *g)*:

"*g)* conferma scritta sul rispetto delle direttive per i veicoli del Servizio antincendi e i veicoli di servizio, se disponibili e se la rispettiva organizzazione dispone di organi provinciali."

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 gennaio 2012, n. **5.**

Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 19 dicembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 gennaio 2007, n. 5, è così sostituito:

"Art. 10 *(Disposizione transitoria).* — 1. I comuni devono adeguare la propria tariffa rifiuti alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2012."

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 gennaio 2012

DURNWALDER

12R0102

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. **018/Pres.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. S07 del 1° febbraio 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 recante "Codice regionale dell'edilizia" pubblicata sul *Bollettino ufficiale* Regionale n. 43 del 18 novembre 2009, 1° SO n. 23 del 18 novembre 2009;

Visto l'art. 2 della citata legge regionale che prevede l'emanazione del regolamento di attuazione in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta;

Considerato che il regolamento di cui all'art. 2 della legge regionale 19/2009 prevede norme di attuazione per i seguenti istituti:

a) criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla presente legge, ai fini della determinazione della superficie, dell'altezza, del volume utili, della superficie accessoria e della superficie coperta;

b) modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi;

c) criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili;

d) individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità e delle procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitù militari ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e successive modifiche;

e) disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento di barriere architettoniche e agibilità degli edifici;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 4 giugno 2010 è stata approvata in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali, l'articolato del regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, denominato "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19";

Preso atto che a seguito dell'attività di verifica e consultazione svolta in collaborazione con il gruppo tecnico dell'ANCI appositamente costituito per valutare il regolamento sono state proposte alcune modifiche al testo approvato con la deliberazione citata, con conseguente riapprovazione espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 1776 del 9 settembre 2010;

Considerato che, in sede di audizioni delle parti sociali e organizzazioni di categoria, svolte dalla IV Commissione permanente del Consiglio regionale in data 7 ottobre 2010 (verbale n. 103), è emersa l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine ai contenuti tecnici del proposto Regolamento con un gruppo di lavoro ristretto e composto dai rappresentanti delle categorie;

Preso atto che la struttura regionale competente ha svolto gli ulteriori approfondimenti con il gruppo tecnico dell'Anci e con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali, apportando ulteriori modifiche al testo oggetto della delibera n. 1776/10;

Preso atto che il testo è stato diramato alle strutture regionali in data 3 maggio 2011, ai sensi della Circolare 4/2001 SG e sono pervenute alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici osservazioni informali da parte del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, nonché da parte della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Le osservazioni del Servizio legislazione e semplificazione sono state recepite, mentre l'accoglimento delle proposte formulate dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali richiedono modifiche al testo dell'art. 5 della legge regionale 19/2009, attività questa non consentita al regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della legge medesima;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011 è stato riapprovato in via preliminare il testo regolamentare come modificato a seguito delle consultazioni al fine di consentire l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 6 settembre 2011 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011, con le proposte di modifica evidenziate nella medesima seduta;

Preso atto che la IV Commissione permanente del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza, nella seduta del 22 settembre 2011, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011, proponendo alcune modifiche all'art. 12 del Regolamento;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 2635 del 29 dicembre 2011 ha considerato che le modifiche dell'art. 12 del regolamento proposte dalla IV Commissione consiliare appaiono in contrasto con quanto dispone l'art. 2, comma 2, lettera *d)* della legge regionale 19/2009 che individua chiaramente i limiti della disciplina regolamentare e conseguentemente non ha accolto la modifica dell'art. 12 del regolamento proposta dalla IV Commissione consiliare in sede di approvazione definitiva;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2635;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia"», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

12R100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. **021/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. S06 del 31 gennaio 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, recante "Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia", e in particolare l'art. 17 della medesima legge che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e sentita la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2011 n. 1363 con la quale è stato approvato, in via preliminare, lo schema del "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

Visto il parere favorevole espresso sul testo del Regolamento di cui trattasi dalla VI Commissione permanente del Consiglio Regionale, riunitasi in data 5 ottobre 2011, come da comunicazione del Consiglio regionale di data 10 ottobre 2011, Prot. 2-6, n. 0005027/P;

Visto il parere favorevole espresso sul medesimo testo del Regolamento dalla Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 15 della legge regionale 20/2009, riunitasi in data 21 dicembre 2011, come da estratto del verbale della seduta della Commissione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2625 con la quale è stato approvato, in via definitiva, il "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)";

Visto il decreto n. 62 del 12 gennaio 2012, con cui il Direttore centrale della Direzione cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha provveduto, in applicazione dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - legge finanziaria 2004), a correggere un errore materiale rilevato nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione 29 dicembre 2011, n. 2625;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2625;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, le misure, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 12 della legge a sostegno di progetti finalizzati alla tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 *(Soggetti destinatari)*. — 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 i Comuni su cui insistono le minoranze di lingua tedesca di cui al comma 2, la Provincia di Udine, la Comunità Montana della Carnia, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, gli enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 14 della legge e le associazioni presenti nei territori di cui al comma 2 che promuovono attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le varietà saurana e timavese, finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale.

2. I territori su cui insistono le minoranze di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, sono:

a) Sauris/Zahre;

b) Timau/Tischlbong, frazione del Comune di Paluzza;

c) Tarvisio/Tarvis;

d) Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach;

e) Pontebba/Pontafel.

Art. 3 *(Iniziative finanziabili)*. — 1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:

a) iniziative di carattere artistico e scientifico-linguistico;

b) iniziative di carattere culturale, comprese le attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche;

c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, le attività e produzioni nel settore dei media e le attività di promozione della lingua nei vari ambiti socio-economici e comunicativi;

d) iniziative di carattere linguistico-educativo, comprese quelle volte a garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza.

Art. 4 *(Termine e modalità per la presentazione delle domande)*. — 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materiale di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) nel caso di associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;

b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;

c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento;

d) nel caso di enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di cui all'art. 14 della legge, dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento.

3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale, purché la domanda stessa pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 5 *(Comunicazione di avvio del procedimento)*. — 1. Il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Art. 6 *(Istruttoria delle domande di contributo)*. — 1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando:

a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;

b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate con le tipologie indicate all'art. 3.

2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il Servizio procede alla determinazione, per ciascu-na delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 7 e, successivamen-te, formula una proposta di riparto dei contributi applicando i criteri previsti dall'art. 8.

3. La proposta di riparto è sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge.

Art. 7 *(Determinazione della spesa ammissibile)*. — 1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle iniziative stesse.

2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di rappresentanza.

3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.

4. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

Art. 8 *(Determinazione della misura del contributo)*. — 1. Ai fini della determinazione della misura del contributo, vengono applicati, per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e i relativi punteggi:

a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 1;

b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1;

c) contenuti, originalità, adeguatezza dell'iniziativa, punteggio: 1;

d) validità dell'iniziativa ai fini della promozione della lingua, punteggio: 0,5;

e) coinvolgimento delle fasce d'età più giovani e dell'infanzia, punteggio: 0,5;

f) uso della lingua di minoranza nell'iniziativa, punteggio: 0,5;

g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 0,5.

2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, il contributo è determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, la quota del Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca destinata al finanziamento degli istituti e delle associazioni, così come determinata dalla Giunta regionale in base all'art. 18 della legge, è ripartita prioritariamente fra gli enti e organizzazioni di cui all'art. 14 della legge.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo si provvede, fatto salvo il criterio di prio-rità di cui al comma 3, ad una riduzione proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo stanziato in bilancio.

Art. 9 *(Parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e approvazione del riparto).* — 1. La proposta di riparto formulata sulla base dei criteri di cui all'art. 8 è sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie.

Art. 10 *(Concessione ed erogazione del contributo).* — 1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino all'80 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'art. 12.

Art. 11 *(Variazioni progettuali).* — 1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

Art. 12 *(Rendicontazione del contributo).* — 1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.

2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diver-se nel limite del 10 per cento del contributo concesso.

3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

Art. 13 *(Revoca e rideterminazione del contributo).* — 1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.

2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 14 *(Ispezioni e controlli).* — 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 15 *(Disposizioni di rinvio).* — 1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 16 *(Abrogazioni).* — 1. È abrogato il Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41e 41bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0179/Pres.

TONDO

12R0099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2012, n. **034/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2012)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, commi 5 e seguenti, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

Visto l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 56;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009

Art. 1 *(Oggetto e finalità).* — 1. Il presente regolamento modifica il "Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 9 febbraio 2009.

Art. 2 *(Sostituzione della denominazione del Fondo)*. — 1. Nel decreto del Presidente della Regione n. 38/2009, ovunque ricorra l'espressione "Fondo per il contrasto di fenomeni di povertà e disagio sociale", questa è sostituita dalla seguente: "Fondo di solidarietà regionale".

Art. 3 *(Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 38/2009)*. — 1. Al comma 1 dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 38/2009 le parole «i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti «soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 9/2008 e di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale)».

Art. 4 *(Entrata in vigore)*. — 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Tondo

12R0105

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2012, n. **1/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Capo I

TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA

Art. 1.

Oggetto
*(art. 76-*undecies *della l.r. 40/2005)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-*undecies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), disciplina in particolare:

a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76-*quinquies* della l.r. 40/05;

b) le modalità di aggiornamento dell'elenco regionale, per quanto concerne l'iscrizione, la modifica e la cancellazione;

c) le modalità e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all'art. 76-*quinquies*, comma 4 della l.r. 40/2005;

d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all'art. 76-*novies* della l.r. 40/05.

Art. 2.

Ambito di applicazione
*(art. 76-*quater *della l.r. 40/2005)*

1. Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 76-*quater* della l.r. 40/2005, sono oggetto di applicazione del presente regolamento le attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite:

a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-*quater*, comma 1, lettera *a)* della l.r. 40/2005, sia primari, trasporti dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero, sia secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato per le attività connesse all'assistenza sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti dalla centrale operativa territorialmente competente con codice colore di gravità dell'evento stabilito dalla centrale operativa medesima mediante l'utilizzo di codifiche e terminologie standard sottoposte a periodiche revisioni;

b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 76-*quater*, comma 1, lettera *b)* della l.r. 40/2005, ossia a quei trasporti che il servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purché ne sia stata certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessità di effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo l'assistenza sanitaria durante il tragitto;

c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-*quater*, comma 1, lettera *c)* della l.r. 40/2005, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:

1. il medico abbia certificato la necessità di utilizzo dell'autoambulanza del sistema sanitario;

2. il medico abbia certificato la necessità di fornire nel corso dell'intero tragitto l'assistenza sanitaria tramite il personale di cui alla lettera *a)*, al fine di non interrompere un percorso assistenziale-terapeutico già stabilito ed intrapreso da altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne abbia opportunamente stabilito anche le successive necessità cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con la centrale operativa territorialmente competente.

Capo II

ELENCO REGIONALE

Art. 3.

Iscrizione nell'elenco regionale
*(art. 76-*undecies*, comma 1, lettera* a) *della l.r. 40/2005)*

1. All'elenco regionale di cui all'art. 76-*quinquies* della l.r. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) ed i comitati della Croce Rossa italiana (CRI) che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività dì promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.

Art. 4.

Modalità di iscrizione nell'elenco regionale
*(art. 76-*undecies*, comma 1, lettera* b) *della l.r. 40/2005)*

1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all'art. 3, che intendono iscriversi nell'elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito atto dal dirigente della competente struttura regionale.

2. L'istanza di cui al comma I contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonché il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005.

3. Il provvedimento di inserimento nell'elenco regionale è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT) ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.

Art. 5.

Comunicazione variazione dati
*(art. 76-*undecies*, comma I lettera* b) *della l.r. 40/2005)*

1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell'elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unità sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 entro dieci giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 6.

Cancellazione dall'elenco regionale
*(art. 76-*undecies*, comma 1, lettera* h) *della l.r. 40/2005)*

1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall'elenco regionale nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato;

b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001.

2. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco regionale è pubblicato sul BURT ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.

3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall'elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.

Art. 7.

Pubblicità dell'elenco regionale
*(art. 76-*undecies*, comma I lettera* b) *della l.r. 40/2005)*

1. L'elenco regionale è pubblicato sul BURT con periodicità annuale.

2. L'elenco regionale di cui al comma 1 è trasmesso alle aziende sanitarie per una verifica periodica della presenza nell'elenco medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI operanti nel territorio di riferimento.

Art. 8.

Verifica dei requisiti
*(art. 76-*undecies*, comma 1, lettera* c) *della l.r. 40/2005)*

1. L'attività di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 è esercitata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001.

2. La Commissione di vigilanza effettua d'ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni.

3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza ne dà comunicazione al soggetto interessato, all'azienda unità sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale.

4. Nel caso di verifica di carenza di uno o più requisiti di cui all'art. 3, la Commissione di vigilanza redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l'indicazione delle irregolarità e del termine perentorio per l'adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza già verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unità sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale.

Capo III

SISTEMA BUDGETARIO

Art. 9.

Criteri per la formulazione del budget
*(art. 76-*undecies*, comma 1, lettera* d) *della l.r. 40/2005)*

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell'ambito del fondo sanitario di cui all'art. 25 della l.r. 40/2005, il fabbisogno economico per l'attività di trasporto sanitario individuando un budget complessivo relativo alla quantità e qualità dei servizi di trasporto di emergenza urgenza da erogare nell'anno successivo tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, di cui all'art. 76-*septies* della l.r. 40/2005, per la programmazione aziendale e per l'elaborazione dei piani annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget è costruito utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati relativi alla spesa sostenuta per l'erogazione dei diversi livelli di attività di cui all'art. 2 calcolata sulla base dei relativi indici di accesso storici nell'intero territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso storici dei vari livelli di attività e tenendo conto di specifici indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei presidi sanitari nel territorio di riferimento.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, l'attività di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di coordinamento di cui all'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005 nonché i controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla rilevazione degli effettivi costi dei trasporti.

4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005, definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l'ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget.

5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale permanente, adotta apposite linee guida per favorire l'uniforme applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull'intero territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il conseguimento di obiettivi comuni, l'appropriatezza degli interventi e l'ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato.

6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e valutare l'esigenza di azioni correttive.

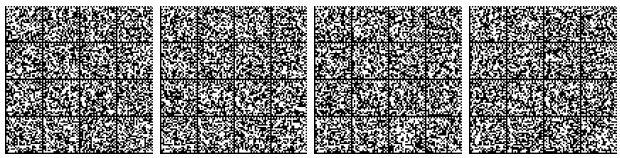

7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni attuate nell'anno precedente.

Capo IV

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 10.

*Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI ed istituzione dell'elenco regionale (art. 76-*quinquies *della l.r. 40/2005)*

1. Al fine di costituire l'elenco regionale, di cui all'art. 76-*quinquies* della l.r. 40/2005, la competente struttura regionale effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.

2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di cui al comma I il dirigente della competente struttura regionale approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle associazioni dell'assenso per l'iscrizione nell'elenco regionale.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria associazione nell'elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione d'assenso alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l'elenco regionale.

5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per inserire nell'elenco regionale i comitati del medesimo ente.

6. L'immissione nell'elenco regionale comporta l'inserimento delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel sistema toscano territoriale di soccorso.

Capo V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 gennaio 2012

La vicepresidente: TARGETTI

(Omissis)

12R0114

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **2.**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 4 del 1° febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis);

Art. 1.
Modifiche all'art. 10 della l.r. 64/2011

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: «1° gennaio – 31 gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio – 15 marzo 2012».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 2012.
(Omissis)

12R0115

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **3.**

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 4 del 1° febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 17-*bis *nella l.r. 32/2002*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

«Art. 17-bis
Tirocini

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:

a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;

b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;

d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17-*ter*, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 17-*ter *nella l.r. 32/2002*

1. Dopo l'art. 17-*bis* della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) i centri per l'impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università;

e) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;

f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;

g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 32, comma 4-*bis*.

5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

7. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all'art. 17-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

9. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'art. 32. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell'indennità di mobilità, anche in deroga, dell'indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione.

10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

11. Le province, attraverso i centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all'art. 32.

12. In caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 17-*quater *nella l.r. 32/2002*

1. Dopo l'art. 17-*ter* della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 17-quater
Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari

1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all'art. 17-*bis*, comma 3, lettera *a)*, è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.

3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 8.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 17-*quinquies *nella l.r. 32/2002*

1. Dopo l'art. 17-*quater* della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies
Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari

1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 17-*bis* a 17-*quater*.».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 17-*sexies *nella l.r. 32/2002*

1. Dopo l'art. 17-*quinquies* della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 17-sexies
Agevolazioni per i tirocini

1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

«d-quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 32 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:

a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

b) l'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;

c) le caratteristiche e i compiti del tutore;

d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;

e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 e dei disabili di cui alla l. 68/1999 non sono computati a tal fine;

f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;

g) le modalità di informazione e controllo di cui all'art. 17-*ter*, comma 11.».

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7.

3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell'attivazione dei medesimi.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 2012.

(Omissis)

12R0116

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **4.**

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la presente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA L.R. 1/2005

Art. 1.

Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2005

1. Il comma 3 bis dell'articolo 96 della legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 105 quater della l.r. 1/2005

1. Il comma 5 dell'articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

"5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all'articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell' 1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo. Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'articolo 109.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 105 quater è inserito il seguente:

"5 bis. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti già sorteggiati.".

3. Il comma 6 dell'articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

"6. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *g)*, che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 107 della l.r. 1/2005

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente:

"*b)* che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all'articolo 96, comma 1;".

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 107 è aggiunta la seguente:

"d bis) la zona sismica dove deve essere realizzato l'intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 117 della l.r. 1/2005

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 117 della l.r. 1/2005 è abrogata.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 118 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 118 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (*Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità*). — 1. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria ed il progetto delle opere da sanare;

b) la certificazione di rispondenza delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

2. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento dell'inizio dei lavori, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto delle opere da sanare.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito ed in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto di adeguamento conforme alla normativa tecnica vigente al momento di presentazione della stessa.

4. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 140, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato; relativamente a dette opere, gli atti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono presentati.».

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 118 bis nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 118 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 118 bis (*Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità*) — 1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all'articolo 118, commi 1 e 2 , la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza.

2. Per le opere realizzate nelle zone a bassa sismicità, nei casi di cui all'articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura regionale competente rilascia l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa istanza. Il progetto delle opere da sanare è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 105 quater, comma 5.

3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all'articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente accerta la conformità del progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e rilascia l'autorizzazione in sanatoria a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste.

4. Il progetto delle opere di adeguamento di cui all'articolo 118, comma 3, lettera *b)* è trasmesso anche al comune, per le relative verifiche di conformità urbanistica ed edilizia. Le opere di adeguamento sono eseguite a seguito del rilascio da parte del comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all'articolo 140, che ne autorizza l'esecuzione. Il titolo edilizio in sanatoria acquista efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al comma 5.

5. Al termine dei lavori relativi alle opere di adeguamento, l'interessato inoltra gli atti, di cui all'articolo 109, alla struttura regionale competente, che provvede alla vidimazione e all'inoltro al comune interessato. A tale inoltro al comune, può provvedere direttamente anche l'interessato.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 140 della l.r. 1/2005

1. Al comma 5 dell'articolo 140, prima delle parole La domanda di attestazione» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis».

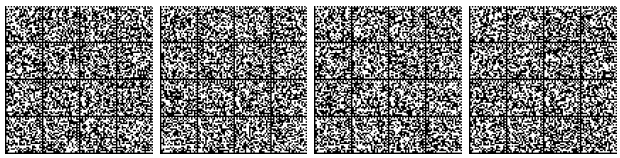

Capo II

MODIFICHE ALLA L.R. 58/2009

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 58/2009

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis (*Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche*). — 1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.

2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:

a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);

b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.

3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.».

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *g)* della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), è da intendersi riferito alla zona 3.

2. Fino alla definizione della dimensione del campione da assoggettare a controllo con il regolamento di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *g)*, ai sensi dell'articolo 105 quater, della l.r. 1/2005, la dimensione del campione da assoggettare a controllo è calcolata su base provinciale ed è stabilita nella percentuale di seguito indicata:

a) per la zona 3: 10 per cento;

b) per la zona 4: 1 per cento.

3. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, e della conseguente nuova classificazione effettuata ai sensi dell'articolo 96 della l.r. 1/2005, derivi il passaggio di un comune da una zona a bassa sismicità ad una zona per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 105 della stessa l.r. 1/2005, ai progetti già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e alle relative varianti, si applica la normativa vigente al momento di detto deposito.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2012

ROSSI

(*Omissis*).

12R0117

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **66.**

Legge finanziaria per l'anno 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2011)*

(*Omissis*).

12R0106

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **67.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2012 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'art. 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 2.387.429.004,74 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 11.532.717,39 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 2.325.930.154,57 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in euro 367.338.956,91 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

4. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 10.264.708.604,33 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.350.365.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 10.264.708.604,33 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 3.350.365.600,18 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 12.946.444.998,42 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.361.898.317,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. È approvato per l'anno finanziario 2012:

a) in euro 12.740.638.758,90 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 3.567.704.557,09 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. È approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. È approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. È approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. È approvato in euro 27.265.171.841,33 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2012 - 2014 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

Art. 3.

Allegati ex *art. 14, comma 2, della legge regionale 36/2001*

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

Art. 4.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 355.364.448,61; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 332.930.794.78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 53.458.010,24.

2. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 741.753.253,63 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012 - 2014 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4 e allegato B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti

1. Nell'esercizio 2012 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 23.749.670,00 (allegato A.4), per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario

1. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 500.000.000,00 di cui euro 200.000.000,00 nel 2012, euro 200.000.000,00 nel 2013 ed euro 100.000.000,00 nell'esercizio 2014, per il finanziamento di spese di investimento di cui all'UPB indicata nell'allegato A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e plurien-

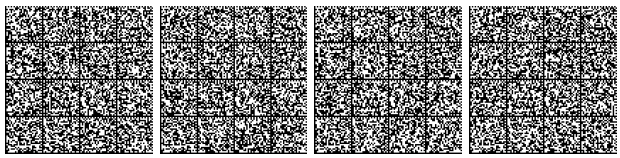

nale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2012:

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9);

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2012 - 2014.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2012.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2012 - 2014 (Sub B.3 - colonne 1,2,3).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2012 - 2014 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio 2012, le variazioni al bilancio di previsione 2012 ed al bilancio pluriennale 2012 - 2014, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.

Art. 10.

Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 "Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti" e nella UPB 137 "Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese di investimento", sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario" e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 11.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 36/2001.

Art. 12.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'allegato 3 alla presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

2. A fronte delle operazioni elencate nella nota di cui al comma 1, è complessivamente previsto per il triennio 2012 - 2014 un saldo netto negativo di euro 49.057.919,27, di cui euro 14.502.979,17 nel 2012, euro 17.897.357,33 nel 2013 ed euro 16.657.582,77 nel 2014. La spesa trova copertura negli stanziamenti negli appositi capitoli dell'UPB di spesa 732 "Oneri del ricorso al credito" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2011

ROSSI

(*Omissis*).

12R0107

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. **68.**

Norme sul sistema delle autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 62 del 28 dicembre 2011)*

(*Omissis*).

12R0108

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. **69.**

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 63 del 29 dicembre 2011)*

(Omissis).

12R0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2011, n. **70/R.**

Modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del T.U. delle LL.RR. in materia di turismo L.R. 23 marzo 2000, n. 42).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 63 del 29 dicembre 2912)*

(Omissis).

12R0111

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. **71.**

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 51/2010

1. L'art. 4 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi), è sostituto dal seguente:

«Art. 4 (*Assistenza ai promotori dell'iniziativa*). — 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.

2. Al fine di ottenere l'assistenza di cui al comma 1, può essere presentata richiesta scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:

a) tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune ella Regione;

b) il sindaco di un comune della Regione;

c) il presidente di una provincia della Regione;

d) l'organo di vertice di una città metropolitana della regione, quando costituita.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per esercizio dell'iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all'art. 16 della stessa legge regionale 36/2000.

4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:

a) il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;

b) una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della legge regionale;

c) nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all'art. 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.

5. L'Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta a quanto prescritto dall'art. 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, oppure entro il termine di quaranta giorni, nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l'assistenza venga prestata.

7. Nei casi cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'assistenza non è prestata se sia stata già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 51/2010

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 51/2010 le parole: «contributo forfettario» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso spese forfettario».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 51/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 51/2010 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di iniziativa di tre consigli comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l'identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all'art. 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 51/2010

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 51/2010 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 1, all'atto della presentazione, provvedono ciascuno all'indicazione di un proprio delegato.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 51/2010

1. L'art. 16 della legge regionale 51/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Sospensione dei termini*). - 1. Il decorso dei termini di cui all'art. 4, comma 5, all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2011

LA VICEPRESIDENTE
TARGETTI

(*Omissis*).

12R0110

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2012, n. **4.**

Revoca della deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La deliberazione legislativa n. 35 del 22 febbraio 2011, avente ad oggetto: «Legge regionale concernente: "Statuto della Regione Molise". Seconda deliberazione. Approvazione», è revocata.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 febbraio 2012

IORIO

12R0112

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012 per un periodo non superiore a un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini dei commi 2, 3 e 4.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed ha efficacia giuridica dal 1° gennaio 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 gennaio 2012

LA SPISA

12R0118

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. **2.**

Autorizzazione alla partecipazione del rilancio della Keller Elettromeccanica Spa - Intervento finanziario della SFIRS Spa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è autorizzata la partecipazione della SFIRS Spa, in veste di società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Regione autonoma della Sardegna, alla sottoscrizione delle azioni del capitale sociale della costituenda società per azioni, a seguito della trasformazione della società denominata SK Ferroviaria Srl di Villacidro in Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

Art. 2.

Criteri programma operativo e modalità della costituzione e capitalizzazione della nuova impresa

1. Il programma operativo, in ordine alle modalità della costituzione e della capitalizzazione della nuova impresa, è attuato secondo i seguenti criteri:

a) aumento del capitale sociale dagli attuali euro 10.000 fino a euro 10.000.000, trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni con potenziale sottoscrizione delle azioni da parte di SFIRS entro una quota del 40 per cento del capitale sociale, effettivamente sottoscritto, con obbligo di riscatto;

b) affitto del ramo d'azienda di Villacidro (VS) di Keller Elettromeccanica Spa in liquidazione per un periodo di ventiquattro mesi a fronte di canoni annui definiti dalla Giunta regionale, con al termine un'opzione di acquisto che è esercitata qualora la nuova società raggiunga i prefissati risultati commerciali, industriali ed economico-finanziari;

c) apporti di capitale definiti con deliberazione della Giunta regionale;

d) assorbimento, in successive fasi, della forza lavoro attuale della Keller Elettromeccanica Spa, stabilimento di Villacidro, all'interno della nuova cornice aziendale ed eventuale ampliamento del personale compatibilmente con l'accrescimento del flusso di commesse.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 gennaio 2012

LA SPISA

12R0119

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2012, n. **3.**

***Bollettino ufficiale* digitale della Regione autonoma della Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 7 del 16 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna, di seguito denominato BURAS, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano salve le altre forme di conoscenza e di pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione favorisce il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei terzi.

3. Il BURAS è redatto in forma digitale e pubblicato on-line su apposita sezione del sito internet ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. A far data dal 1° aprile 2012 il BURAS è pubblicato esclusivamente in forma digitale e diffuso in forma telematica con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Art. 2.

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti sul BURAS ha valore legale.

Art. 3.

Articolazione del BURAS

1. Il BURAS si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi 3, 4 e 5. Per atti complessi o per omogeneità di materia, a discrezione della redazione, è prevista la pubblicazione di supplementi alla parte prima e seconda.

2. Sono pubblicati nella parte I del BURAS:

a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e le norme di attuazione dello Statuto;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione e a leggi statali incidenti sulla normativa regionale; le decisioni relative a conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione, nonché i ricorsi della Giunta regionale e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale; le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;

d) gli atti relativi ai *referendum* da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia;

e) le deliberazioni e i decreti emanati dagli organi del Consiglio regionale;

f) i decreti del Presidente della Regione;

g) i decreti assessorili;

h) le deliberazioni della Giunta regionale;

i) le determinazioni degli organi di direzione amministrativa della Regione;

j) comunicati o avvisi del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e degli assessori di interesse generale;

k) comunicati o avvisi dei dirigenti e ogni altro atto della Regione la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti statali o regionali;

l) ogni altro atto o provvedimento che gli organi della Giunta e del Consiglio regionali ritengano opportuno pubblicare.

3. Sono pubblicati nella parte II del BURAS gli annunci e gli altri avvisi prescritti da leggi e regolamenti vigenti nella Regione.

4. Sono pubblicati nella parte III del BURAS:

a) i bandi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici;

b) i bandi e gli avvisi di gara della Regione, delle agenzie regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, borse e in genere di benefici economici o finanziari, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi;

c) gli annunci e gli avvisi per i quali era prevista la pubblicazione nel Foglio annunzi legali delle province.

Art. 4.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione del BURAS avviene, di norma, con cadenza settimanale, ogni giovedì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.

2. In caso d'urgenza o di necessità la pubblicazione avviene in edizione straordinaria.

Art. 5.

Modalità e termini di pubblicazione

1. Le strutture regionali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alla pubblicazione di propri atti sul BURAS hanno accesso all'area riservata del sito internet per il caricamento degli atti da pubblicare.

2. Le richieste di pubblicazione e gli atti da pubblicare devono pervenire alla redazione del Bollettino in formato digitale, mediante accesso all'area riservata di cui al comma 1.

3. L'atto o l'estratto da pubblicare è redatto dal soggetto pubblico o privato che ne fa richiesta, con indicazione della normativa che prescrive la pubblicazione. Del contenuto dell'atto pubblicato è responsabile il soggetto che ha disposto la richiesta di pubblicazione.

4. La pubblicazione è effettuata nel testo integrale. La pubblicazione per estratto, con omissione del preambolo e degli allegati, è eseguita solo su richiesta e previa predisposizione del testo in tale forma da parte del soggetto richiedente. Gli avvisi e i comunicati sono redatti e pubblicati in forma concisa.

5. Gli atti pubblicati nel BURAS devono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.

6. Qualora si rilevino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata errata-corrige inserita nel primo bollettino utile successivo al momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore.

7. Qualora si rilevino difformità tra testo originario e testo inviato per la pubblicazione, si provvede alla correzione mediante avvisi di rettifica. L'avviso di rettifica è richiesto, con nota scritta alla redazione del Bollettino, dal soggetto che ha chiesto la pubblicazione del testo errato. L'avviso di rettifica indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto; se necessario, è disposta la ripubblicazione dell'intero atto.

8. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione.

9. La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per pubblicazioni complesse o particolarmente voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la redazione e il soggetto che ne fa richiesta.

10. Gli ulteriori criteri, condizioni, modalità e termini di pubblicazione sono stabiliti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.

Consultazione e diffusione del BURAS

1. La consultazione del BURAS sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURAS sul sito della Regione è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione, le biblioteche della Regione e degli enti locali. A richiesta degli utenti le amministrazioni rilasciano copia stampata del Bollettino, previo pagamento di un contributo stabilito con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove non sono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del BURAS l'invio a mezzo posta di una copia del Bollettino o di parti di esso, previo pagamento di un contributo per l'invio, fissato con provvedimento della struttura competente.

Art. 7.

Oneri di pubblicazione

1. I costi di pubblicazione per gli atti regionali sono a carico della Regione. La pubblicazione sul BURAS degli atti di altri enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare é effettuata senza oneri per i richiedenti. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il costo è a carico del richiedente.

2. Le tariffe di pubblicazione delle inserzioni e i diritti per ottenere copie cartacee del *Bollettino ufficiale* sono fissati con provvedimento del dirigente preposto alla competente struttura organizzativa.

3. È autorizzata la spesa relativa all'eventuale completamento della formazione del personale, agli oneri di adeguamento e aggiornamento delle procedure telematiche, nonché ogni altra spesa imprevista necessaria per avviare e tenere a regime il *Bollettino ufficiale* digitale.

Art. 8.

Ordinamento del BURAS

1. La pubblicazione del BURAS telematico è a cura della struttura organizzativa della Presidenza della Regione cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del *Bollettino ufficiale*, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna).

2. Con provvedimento del direttore della struttura amministrativa competente sono determinati la composizione, la veste grafica e i criteri di pubblicazione.

3. Le regole tecniche sono fissate in un apposito manuale di gestione del procedimento di pubblicazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale. In particolare, sono disciplinate le modalità per la trasmissione elettronica degli atti da pubblicare, le modalità che garantiscono l'integrità e l'autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di formazione e trasmissione degli atti da pubblicare, le garanzie di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività continua.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 annui.

2. Il bilancio della Regione, per gli anni 2012 e successivi, tiene conto della spesa di cui al comma 1.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Con decorrenza 1° aprile 2012 , i regolamenti regionali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139 (Norme per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 140 (Capitolato d'oneri per la stampa del *Bollettino ufficiale* della Regione) sono abrogati.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° febbraio 2012

CAPPELLACCI

12R0113

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-010) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

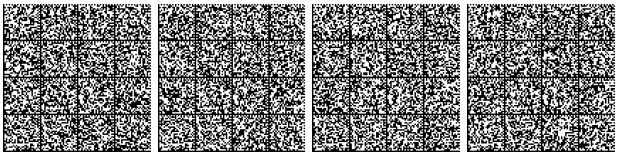

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410700120310

€ 2,00